

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3534

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALESSIO, MALFATTI FRANCESCO e LOPERFIDO

Presentata il 25 ottobre 1966

Disposizioni sul Parco nazionale del Circeo.

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel corso della bonifica e della colonizzazione delle paludi pontine, quando apparve chiaro che si andava alla integrale distruzione di un territorio considerato tra i più suggestivi del nostro paese e di rilevante importanza, sia per le attività scientifiche, sia per l'interesse paleontologico ed archeologico che rivestiva, si costituì, con la legge 25 gennaio 1934, n. 285, il Parco nazionale del Circeo con lo scopo della conservazione e della valorizzazione di un patrimonio che non doveva rappresentare soltanto una testimonianza del passato, ma una base ulteriore per il conseguimento di finalità scientifiche, estetiche, culturali.

Possiamo desumere ciò dalle stesse disposizioni dell'articolo primo della legge istitutiva e del relativo regolamento che fissano nel modo seguente gli scopi del Parco: « tutelare e migliorare la flora e la fauna; conservare le speciali formazioni geologiche; conservare le bellezze del paesaggio; impedire la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche e delle formazioni geologiche e paleontologiche ».

Nel perimetro del Parco furono inclusi, pertanto, alcuni ambienti tra i più rappresentativi dell'originario territorio pontino e varie località di particolare interesse botanico, geologico, archeologico e storico.

Si tratta attualmente di una superficie di circa 7.000 ettari, 3.000 dei quali appartenenti

alla azienda di Stato per le foreste demaniali e 2.500 costituenti proprietà private. La restante parte è variamente suddivisa tra i comuni della zona, il demanio statale, ed altri enti. Nel territorio del Parco ricadono il massiccio del monte Circeo e la zona circostante, la foresta demaniale di Sabaudia — parte residua della secolare selva di Terracina risparmiata dalla distruzione — l'area nella quale si trova il bellissimo lago di Paola (o di Sabaudia) e di qui, una lunga striscia sabbiosa, la duna quaternaria, compresa tra il mare e i laghi di Caprolace, dei Monaci e di Fogliano, fino alla torre di Foce Verde.

Inspiegabilmente i laghi già menzionati e i terreni adiacenti, nonostante il loro rilevante valore storico, paesaggistico e scientifico, rimasero invece ai margini del Parco, sostanzialmente sottratti al regime dei vincoli disposto con la legge del 1934. Questa esclusione, che tuttavia era previsto doveva essere corretta con successivi provvedimenti, non diminuisce l'alto interesse dell'attuale comprensorio. Bastino a dimostrazione di ciò pochi e fugaci accenni. Notevole è il patrimonio archeologico: dai ruderi della villa di Domiziano e del palazzo di Circe, a quelli delle ville romane e alle grotte sul mare nel promontorio del Circeo che probabilmente ospitarono gli uomini del periodo paleolitico. Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda la vegetazione, contraddistinta dalla bellissima macchia

mediterranea insediata lungo la duna quaternaria, dalla macchia alta con olivastro e lentisco e da quella bassa con palma nana sulle pendice del Circeo e infine dalla foresta demaniale, testimonianza dell'antico bosco pianiziario sacrificato con l'attuazione della bonifica.

Considerato dunque il grande valore del territorio in questione e allo scopo di rendere concretamente possibile da parte dell'azienda di Stato per le foreste demaniali una gestione del Parco indirizzata alla conservazione e alla valorizzazione di questo patrimonio, fu disposta una serie di divieti e furono stabilite procedure particolari per regolare e ridurre al minimo le attività dei privati.

L'articolo 5 della legge istitutiva elenca come segue i divieti suddetti:

« a) divieto di manomissione e alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche;

b) divieto di esecuzione di tagli boschivi e di raccolta di specie vegetali;

c) divieto di esercizio del pascolo;

d) divieto di apertura e di esercizio di cave di pietrame;

e) divieto di caccia e di pesca ».

Disgraziatamente l'efficacia di queste disposizioni si è dimostrata assai scarsa. La legge infatti non ha retto alla prova proprio nel momento in cui si andava sviluppando, da parte della speculazione, una pressione sempre più forte chiaramente indirizzata a rompere il regime di protezione e di vigilanza posto in essere dalla legge, per ottenere la più completa libertà di iniziativa su tutto il territorio.

L'insufficienza degli strumenti legislativi, la debolezza dell'azione amministrativa, la mancata doverosa repressione di abusi clamorosi, l'inadeguata collaborazione tra gli enti locali della zona esclusi perfino dalla commissione consultiva, hanno determinato una situazione di gravissimo pericolo per il patrimonio difeso.

Per convincersi di ciò, basti riflettere alla intensità ed al ritmo che hanno assunto le azioni di manomissione, di alterazione e di vera e propria distruzione delle bellezze naturali ed archeologiche. Sul versante a mare del monte Circeo, sulla duna quaternaria — fra la foce di Paola e il bivio per Sabaudia della strada lungomare — tutto intorno al lago di Paola e nella selva Piana, sono state attuate estese lottizzazioni tuttora in corso. Sono sorte centinaia di costruzioni (ville, alberghi, ristoranti, piscine, distributori di benzina, ecc.); la macchia originaria è stata tagliata e distrut-

ta; l'ambiente è stato profondamente alterato; la bellezza del paesaggio gravemente compromessa. Tali costruzioni sorgono l'una accanto all'altra, senza soluzione di continuità, ai lati delle nuove strade aperte nella zona; a difesa di esse si ergono muri, alte cancellate, reticolati, in modo tale da precludere a tutti non solo l'accesso agli arenili e alle scogliere, ma financo la vista del mare e del lago.

Quella parte di vegetazione originaria che non è andata distrutta, è stata profondamente inquinata con la introduzione di specie estranee e, per quello che riguarda la fauna, l'intensità del traffico e della vita civile in atto su tutto il territorio, ne rende sempre più precaria la conservazione. Continua inoltre a verificarsi l'introduzione di specie estranee e perfino di animali esotici la cui importazione è proibita.

Di fronte a tutto ciò non si può sfuggire all'impressione che la pubblica amministrazione non solo sia impotente, ma addirittura vergognosa di difendere il patrimonio affidato alla sua gestione. Non si comprende altrimenti il perché si sia persino rinunciato a delimitare in modo visibile i confini del Parco e ad esporre al pubblico i divieti disposti dalla legge del 1934; né si comprende la passività e la indifferenza delle autorità in rapporto ad un complesso di iniziative tra cui la utilizzazione industriale delle acque del lago di Paola, la apertura di porti turistici, la lottizzazione del comprensorio del lago di Fogliano e dei terreni di proprietà dell'Opera nazionale combattenti e di enti locali, che certamente incentiveranno nuove manomissioni e alterazioni del territorio.

Noi abbiamo attentamente considerato la situazione che finora ha formato l'oggetto della presente esposizione sommaria ed abbiamo anche potuto constatare la preoccupazione e il risentimento dell'opinione pubblica che si attende una responsabile ed efficace difesa per garantire la destinazione pubblica di questo patrimonio.

In base a queste considerazioni abbiamo ritenuto necessario predisporre la proposta di legge in questione allo scopo di perseguire alcuni limitati, ma precisi risultati:

1) estensione del perimetro del Parco con l'inclusione di zone limitrofe;

2) fissazione di tassativi divieti per la conservazione integrale e graduata del territorio;

3) maggiore rappresentatività della commissione consultiva e caratterizzazione dei suoi poteri di consultazione e di vigilanza, con

l'attribuzione ad essa del compito di redigere il piano regolatore del territorio del parco;

4) adeguamento delle sanzioni penali a carico dei trasgressori;

5) aumento dei mezzi finanziari a disposizione della amministrazione del Parco.

Desideriamo anche sottolineare che di proposito abbiamo trascurato il problema di una più generale riforma dell'assetto istituzionale e amministrativo del parco stesso e non già perché intendiamo negare il valore di una tale esigenza, ma perché abbiamo giudicato fosse indispensabile, senza entrare in contraddizione con ciò, di dare attuazione ad alcune limitate disposizioni capaci pur tuttavia di arrestare il processo di disgregazione innanzi descritto e quindi tali da mantenere in essere quelle condizioni indispensabili per la realizzazione della successiva riforma.

Non ci sono sfuggite infine, e di ciò vogliamo dare un brevissimo cenno, le particolari caratteristiche del territorio sotto il profilo sociale ed economico e di conseguenza le varie e complesse esigenze di progresso e di sviluppo che a prima vista possono sembrare difficilmente conciliabili con il particolare regime che si vuole mantenere. Si tratta in realtà di indirizzare nelle forme opportune le attività economiche e sociali e di trarre vantaggio, conservando e difendendo le specifiche attrattive della zona, dall'incremento di un turismo che finora è stato tenuto ai margini essendosi preferito l'insediamento stabile di pochi gruppi privati.

In conclusione desideriamo brevemente dare ragione della varie parti in cui si articola la presente proposta di legge augurandoci che

possa ottenere la sollecita discussione e approvazione dei due rami del Parlamento.

Con l'articolo 1 si prevede la inclusione della zona compresa tra il mare e i laghi di Caprolace, dei Monaci e di Fogliano fino alla torre di Foce Verde (quella tratteggiata nella carta allegata in calce alla presente proposta di legge) e si prevede la inclusione di uno specchio d'acqua della profondità di un miglio dalla costa.

Con gli articoli 2 e 6 si prevedono tutta una serie di divieti indispensabili per la salvaguardia del Parco, oggi, purtroppo, già alterato e manomesso ed avviato a sicura rovina se non si interviene drasticamente.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si dettano norme per la redazione del piano regolatore del territorio del parco.

Con l'articolo 7, di modifica degli articoli 10, 11 e 12 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, si prevede la istituzione della « Commissione consultiva e di vigilanza del Parco nazionale del Circeo », commissione a composizione democratica e dotata di un potere effettivo (obbligo della relazione scientifica annuale e obbligo di esprimere pareri su questioni di notevole importanza).

Con l'articolo 8 si prevedono le sanzioni per le infrazioni ai divieti di cui agli articoli 2 e 3 e con l'articolo 9 si modifica l'articolo 8 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, nel senso di uniformarlo a quel giusto rigore cui si ispira la presente proposta di legge.

Con l'articolo 10 si prevede un aumento dello stanziamento di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, numero 285, perché questo previsto da tale legge è del tutto irrisorio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, nel perimetro del Parco nazionale del Circeo, delimitato ai sensi del predetto articolo 1, sono inclusi i terreni limitrofi (parte tratteggiata nella carta annessa alla presente legge).

ART. 2.

Su tutto il territorio aggregato al comprensorio del Parco in base alle disposizioni dell'articolo precedente, è vietato eseguire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere ed aprire strade carrozzabili, ad eccezione di quanto risulti strettamente necessario per il raggiungimento dei fini di tutelare e migliorare la flora e la fauna, di conservare le speciali formazioni geologiche e paleontologiche, nonché le bellezze archeologiche e del paesaggio.

ART. 3.

Il divieto di cui all'articolo precedente resta in vigore fino a quando il piano regolatore del territorio del parco e il relativo regolamento — la cui elaborazione è demandata alla commissione consultiva di cui ai successivi articoli, che dovrà provvedere a tale scopo entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge — non sarà approvato ed emanato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 4.

Il piano regolatore del territorio del parco dovrà indicare, in aggiunta alle zone di riserva integrale già esistenti a norma della legge 25 gennaio 1934, n. 285:

a) quali sono le altre zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità e nelle quali in particolare sarà tassativamente vietato di costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere e tipo;

b) quali sono le zone in cui possono essere consentite utilizzazioni forestali, coltivazioni agrarie ed esercizio del pascolo, opportunamente disciplinati da norme regolamentari;

c) quali zone debbono essere destinate a parco pubblico e in quali zone potrà essere

consentita la costruzione di opere edilizie e di manufatti in funzione turistica, sia residenziale, sia alberghiera, e per attrezzature ricettive e sportive, tutte opportunamente disciplinate da norme regolamentari.

In ogni caso, nelle zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i divieti e le limitazioni disposti dalla legge 25 gennaio 1934, n. 285 restano pienamente in vigore.

ART. 5.

I piani regolatori generali dei comuni di Latina, Sabaudia e San Felice Circeo, debbono conformarsi al piano regolatore del parco che è vincolante per tutte le pubbliche amministrazioni.

ART. 6.

Il divieto di cui all'articolo 2 della presente legge è disposto anche per la fascia costiera compresa tra la strada lungomare e il mare, tra la predetta strada ed i laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace e di Sabaudia, e per le località comprese nel perimetro del Parco e di cui alla tabella annessa al regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324.

ART. 7.

Gli articoli 10, 11 e 12 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 10.* — È istituita una Commissione denominata " Commissione consultiva e di vigilanza del Parco nazionale del Circeo ".

La Commissione è composta:

a) da un esperto di zoologia, da un esperto di botanica, da un esperto di geologia, da un esperto di urbanistica, scelti di preferenza tra i titolari delle relative cattedre della università di Roma e designati dal Consiglio accademico della stessa università;

b) dai sindaci dei comuni di Latina, Sabaudia e San Felice Circeo o dai loro delegati scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli comunali e designati da questi ultimi;

c) da tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Latina scelti nell'ambito del Consiglio provinciale e designati da quest'ultimo: due della maggioranza ed uno della minoranza;

d) da quattro rappresentanti, designati rispettivamente uno dal Ministero dell'agricoltura e della foreste, uno dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero dei lavori pubblici e uno dal Ministero per il turismo e lo spettacolo;

e) da un rappresentante designato dalla associazione " Italia Nostra " e dall'ufficiale amministratore del Parco ».

ART. 8.

Le infrazioni ai divieti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono punite con l'arresto fino a quattro mesi e con una ammenda dalle diecimila alle duecentomila lire.

Chiunque abbia eseguito in quelle parti del territorio del Parco di cui ai predetti articoli 2 e 3 della presente legge, opere e manufatti non autorizzati, anche a carattere temporaneo, è tenuto a proprie spese alla loro demolizione, alla riduzione in pristino delle località manomesse e al risarcimento dello eventuale maggiore danno arrecato.

L'Amministrazione del Parco provvederà d'ufficio alle demolizioni e alle riduzioni in pristino nel caso che il trasgressore non ottemperi a quanto disposto in forza del precedente comma, addebitandogli altresì tutte le spese.

ART. 9.

L'articolo 8 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, è sostituito dal seguente:

« *Art. 8.* — Per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 5 si applica la pena dell'arresto fino a venti giorni e una ammenda dalle cinquemila alle centomila lire con l'obbligo per i trasgressori di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate ».

ART. 10.

La somma prevista dalla lettera a) dell'articolo 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, è elevata da lire cinquantamila a cinquanta milioni annui, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« *Art. 11.* — La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica.

La Commissione si riunisce di diritto due volte l'anno nei mesi di marzo ed ottobre, nella sede dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali di Sabaudia.

La Commissione è altresì convocata, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del suo presidente o in seguito a richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti in carica.

La Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice presidente, con vota-

zioni separate, nella prima adunanza dopo la sua nomina.

Segretario della Commissione è l'ufficiale del Corpo forestale dello Stato amministratore del Parco.

I componenti della Commissione durano in carica due anni.

Le loro funzioni sono gratuite.

Ai membri residenti fuori della sede della Commissione, per la partecipazione alle riunioni è attribuito, a titolo di rimborso spese, il trattamento di missione previsto per la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

« *Art. 12.* — La Commissione di cui agli articoli precedenti ha l'obbligo:

a) di predisporre una relazione annuale sulle attività di carattere scientifico attinenti alla flora, alla fauna, alle formazioni geologiche e paleontologiche, alle bellezze archeologiche e naturali, svolte e da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione formulando anche a tale proposito osservazioni e proposte;

b) di esprimere il parere sulle attività di carattere tecnico con particolare riferimento a quelle che concernono le materie previste dall'articolo 5 e successivi della legge 25 gennaio 1934, n. 285;

c) di esprimere il parere in merito alle previsioni dei piani regolatori dei comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco per garantire che le previsioni stesse siano conformi ai divieti, ai vincoli, alle limitazioni imposte nel comprensorio del Parco.

Sulle proposte di cui alla precedente lettera *a)* si pronuncia e decide il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto, per le rispettive competenze, con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo ».

